

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione sulle modalità con le quali la Banca europea per gli investimenti divulga informazioni ambientali in relazione a progetti che finanzia attraverso intermediari (caso 1251/2020/PB)

Decisione

Caso 1251/2020/PB - Aperto(a) il 27/07/2020 - Decisione del 21/04/2022 - Istituzione coinvolta Banca europea per gli investimenti (Nessuna ulteriore indagine giustificata) |

Il caso riguardava le pratiche adottate dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) relative alla pubblicazione di informazioni ambientali concernenti progetti che finanzia indirettamente attraverso intermediari. I denunciati, tre organizzazioni della società civile, temevano che, pubblicando informazioni ambientali molto scarse sui progetti, la BEI impedisse al pubblico di esprimere in modo completo la propria opinione sulle questioni ambientali e di influenzare le decisioni di finanziamento della BEI.

La Mediatrice ha rilevato che la BEI non può e non dovrebbe detenere, né tantomeno pubblicare, tutte le informazioni ambientali relative ai progetti finanziati indirettamente attraverso intermediari. Dovrebbe piuttosto perseguire un miglioramento stabilendo ulteriori obblighi sugli intermediari tramite i quali avviene il finanziamento. La Mediatrice ha quindi proposto alcuni suggerimenti in tal senso oltre ad alcuni suggerimenti pratici.

La BEI ha accettato di applicare alcuni dei suggerimenti proposti dalla Mediatrice, tuttavia ha concluso che le proprie principali pratiche sono sufficienti. Per alcuni dei suggerimenti che non hanno incontrato il consenso della BEI, la Mediatrice ritiene che sarebbe nell'interesse pubblico applicare le modifiche richieste. Pertanto, ha reiterato i suoi suggerimenti e ha archiviato il caso.

Introduzione



1. Tre organizzazioni della società civile hanno denunciato al Mediatore europeo la prassi della BEI in materia di pubblicazione di informazioni ambientali per i progetti che finanzia indirettamente tramite intermediari. I denunciati ritengono, in sintesi, che non vi siano informazioni sufficienti sui progetti che hanno un impatto significativo sull'ambiente e che sono finanziati dalla BEI tramite intermediari. La BEI non pubblica nemmeno informazioni sull'esistenza di tali progetti. Inoltre, non obbliga effettivamente gli intermediari o i partner del progetto stessi a pubblicare tali informazioni.

2. L'obbligo di pubblicare "informazioni ambientali" trae origine dalla convenzione di Aarhus [1], una convenzione internazionale che vincola l'UE, le sue istituzioni e gli Stati firmatari. L'obbligo implica, in breve, che le istituzioni pubbliche pubblichino determinate "informazioni ambientali" ogniqualvolta l'attività in questione abbia un impatto significativo sull'ambiente.

3. L'obbligo di *pubblicare sistematicamente* e attivamente le informazioni ambientali è uno dei due principali aspetti della legislazione di Aarhus in materia di trasparenza [2]. L'altro è l'obbligo di *divulgare* informazioni ambientali quando qualcuno ne fa richiesta.

4. L'attuazione di tali obblighi di trasparenza è essenziale per far funzionare il sistema generale della legislazione di Aarhus. La normativa di Aarhus contiene due elementi aggiuntivi: **la partecipazione** del pubblico al processo decisionale relativo ad attività che hanno un impatto significativo sull'ambiente e il diritto del pubblico di proporre **ricorsi** amministrativi e giudiziari in relazione a tali attività.

L'indagine e la presente decisione

5. Nel contesto dell'indagine, nel giugno 2021 il Mediatore ha pubblicato una valutazione preliminare [3] contenente suggerimenti. La BEI ha inviato una risposta dettagliata al Mediatore nel novembre 2021 e i denunciati hanno presentato osservazioni su tale risposta.

6. La presente decisione valuta la risposta della BEI ai suggerimenti del Mediatore. Alcuni sono stati accettati dalla BEI, altri sono stati respinti per motivi ritenuti ragionevoli dal Mediatore, mentre altri hanno dovuto essere riformulati. Per i restanti suggerimenti, sono rilevanti i seguenti sviluppi.

7. La BEI ha recentemente riveduto le proprie norme amministrative sulle pratiche di trasparenza [4] e ha inoltre attuato un'importante revisione del proprio quadro ambientale e sociale [5]. L'impatto di tali revisioni sulla trasparenza delle operazioni della BEI non può ancora essere valutato. Il Mediatore avrà l'occasione di farlo sulla base di future denunce.

8. Il Mediatore ha inoltre rivisto l'approccio alle denunce contro il rifiuto della BEI di concedere l'accesso del pubblico ai suoi documenti. I richiedenti possono ora rivolgersi al Mediatore immediatamente dopo una decisione negativa su una richiesta di riesame («domanda di conferma») [6].



9. La questione della trasparenza delle informazioni ambientali è stata inoltre inclusa nell'attuale lavoro strategico del Mediatore e dovrebbe includere la realizzazione di uno studio indipendente sulle migliori pratiche per la pubblicazione di informazioni ambientali da parte di istituti di finanziamento internazionali, nonché scambi con organismi internazionali di esperti del settore.

10. Nella sua valutazione preliminare, il Mediatore ha formulato i suggerimenti illustrati di seguito.

Pubblicazione di informazioni e documenti relativi a progetti più grandi

11. Il Mediatore ha suggerito che la BEI introduca un approccio standard migliorato per i progetti di maggiori dimensioni per i quali di norma dispone di «informazioni ambientali» pertinenti [7]. La valutazione della Mediatrice relativa a tale suggerimento è contenuta nella sua decisione sulla relativa indagine 1065/2020 [8] [9].

Pubblicazione di informazioni per i progetti più piccoli

12. Per quanto riguarda i progetti più piccoli, per i quali la BEI spesso non detiene le "informazioni ambientali" in quanto tali, il Mediatore ha suggerito quanto segue:

a. La BEI potrebbe obbligare contrattualmente i suoi intermediari a pubblicare "informazioni ambientali" - come inteso dalle norme di Aarhus e spiegato nella guida alla convenzione di Aarhus - ogniqualvolta utilizzino i fondi della BEI per finanziare progetti che hanno un impatto significativo sull'ambiente.

b. La BEI potrebbe obbligare contrattualmente i suoi intermediari a fornire alla BEI il nome, il luogo e la natura di qualsiasi progetto che abbia un impatto significativo sull'ambiente non appena sia stata adottata la decisione di finanziamento. La BEI potrebbe quindi pubblicare immediatamente tali informazioni sulla sua pagina di progetto online esistente.

13. La BEI ha risposto che l'imposizione di requisiti aggiuntivi agli intermediari finanziari "inciderebbe *in modo significativo sul modus operandi della BEI e sulla sua interazione con* [gli intermediari finanziari], *compromettendo in ultima analisi la capacità della BEI di svolgere i suoi compiti...*". Ha aggiunto che la BEI impone già contrattualmente agli intermediari finanziari di imporre requisiti della BEI ai sottoprogetti e che i requisiti della BEI comprendono obblighi di coinvolgimento dei portatori di interessi e di informativa.

14. In sintesi, la BEI ritiene che le sue pratiche attuali siano sufficienti. Spiega in dettaglio in che modo controlla attentamente che gli intermediari dispongano del know-how e dell'esperienza necessari per rispettare le norme ambientali e confida che lo faranno.

15. Per quanto riguarda il riferimento della BEI alla sua interazione con gli intermediari



finanziari, non è chiaro se la BEI indichi ciò che è essenzialmente una preoccupazione di mercato: Alcuni intermediari finanziari esiterebbero a fare affari con la BEI se quest'ultima imponesse l'obbligo di pubblicare informazioni ambientali sui progetti che incidono in modo significativo sull'ambiente. Il Mediatore non può effettuare una valutazione dettagliata su tale questione, dato che non è stata in alcun modo comprovata.

16. Le preoccupazioni espresse dai denunciati riguardavano meno il fatto che la BEI svolgesse correttamente i suoi compiti in relazione agli intermediari, e più se fossero disponibili informazioni sufficienti per loro - e per altri membri del pubblico - per verificare che gli intermediari e i promotori rispettassero i loro obblighi ambientali nella pratica (quest'ultimo include gli obblighi che la BEI impone loro in aggiunta agli obblighi contenuti nella legislazione pertinente). Alla luce degli sviluppi di cui sopra nella sezione *L'indagine e la presente decisione*, il Mediatore non approfondirà ulteriormente la questione in questa fase.

17. Il secondo suggerimento del Mediatore intendeva affrontare una questione ovvia: poiché il pubblico gode di diritti speciali relativi ad attività che hanno un impatto significativo sull'ambiente, deve essere a conoscenza dell'esistenza di tali attività per poter esercitare tali diritti.

18. Pertanto, se la BEI dispone o può estrarre un elenco di progetti finanziati tramite intermediari che hanno un impatto significativo sull'ambiente, potrebbe pubblicare tale elenco. Se non ha - o non può estrarre - un tale elenco, questa lacuna dovrebbe essere affrontata. Come suggerito, la BEI potrebbe chiedere agli intermediari finanziari di fornirle il nome, il luogo e la natura di qualsiasi progetto che abbia un impatto significativo sull'ambiente non appena sia stata adottata la decisione di finanziamento. La BEI potrebbe quindi pubblicare immediatamente tali informazioni sulla sua pagina di progetto online esistente.

19. Il Mediatore formula un suggerimento al riguardo.

Formazione supplementare per gli intermediari finanziari

20. Il Mediatore ha formulato il seguente suggerimento, che si basava su una precedente raccomandazione analoga formulata dal meccanismo per le denunce della BEI:

La BEI potrebbe assicurarsi, contrattualmente e attraverso sessioni di formazione e audit o controlli di follow-up, che gli intermediari rispondano adeguatamente alle richieste che i membri del pubblico fanno per l'accesso alle informazioni ambientali e che il pubblico sia informato della possibilità di presentare un reclamo alla BEI in caso contrario.

21. La BEI ha risposto che attuerà tale proposta e le raccomandazioni formulate dal suo meccanismo per il trattamento delle denunce.

22. Il Mediatore accoglie con favore questa risposta.



chiarire quali progetti sono considerati aventi un "impatto significativo sull'ambiente";

23. Il fatto che un progetto abbia un "impatto significativo sull'ambiente" è importante per stabilire quali siano i diritti del pubblico. Il Mediatore ha ritenuto che la BEI non pubblichi attualmente orientamenti chiari in merito ai tipi di attività che ritiene abbiano un "impatto significativo sull'ambiente", come inteso dalle norme pertinenti. In quanto tale, il Mediatore ha formulato un suggerimento volto a garantire che la BEI fornisca maggiore chiarezza agli intermediari per quanto riguarda il tipo di attività che si ritiene abbiano un impatto significativo sull'ambiente [10].

24. Poiché la risposta della BEI a tale suggerimento non è stata soddisfacente, il Mediatore formula di seguito un suggerimento aggiornato al fine di essere più specifico.

Sezione relativa ai progetti finanziati tramite intermediari nella relazione annuale sulla trasparenza della BEI

25. Il Mediatore ha suggerito alla BEI di includere nella sua relazione annuale sulla trasparenza una sezione dedicata ai finanziamenti intermediati.

26. La BEI ha accolto con favore questo suggerimento, che consentirebbe una migliore comunicazione sull'effettivo livello di trasparenza per quanto riguarda i finanziamenti intermediati. Attuerà tale suggerimento nelle future relazioni annuali sull'attuazione della sua politica di trasparenza.

27. Il Mediatore accoglie con favore la risposta della BEI.

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso in quanto al momento non sono giustificate ulteriori indagini.

I denunciati e la BEI saranno informati della presente decisione.

Suggerimenti per il miglioramento

Pubblicazione di informazioni per i progetti più piccoli

Se la BEI ha già accesso a informazioni consolidate riguardanti il nome, il luogo e la natura dei progetti più piccoli, il Mediatore ritiene che dovrebbe pubblicarle,



eventualmente sotto forma di un elenco online. Se non ha accesso a tali informazioni, la BEI potrebbe chiedere agli intermediari finanziari di fornirle il nome, il luogo e la natura di qualsiasi progetto che abbia un impatto significativo sull'ambiente non appena sia stata adottata la decisione di finanziamento. La BEI potrebbe quindi pubblicare immediatamente tali informazioni sulla pagina online del progetto esistente.

Fornire chiarezza in merito a quali progetti si ritiene abbiano un "impatto significativo sull'ambiente"

Il fatto che un progetto abbia un "impatto significativo sull'ambiente" ha implicazioni per i diritti ai sensi della legislazione di Aarhus.

La BEI dovrebbe pubblicare, se necessario con revisioni o aggiornamenti, le norme e/o gli orientamenti che applica per determinare se un progetto possa avere un "impatto significativo sull'ambiente".

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 21.4.2022

[1] [https://unece.org/politica_ambientale/partecipazione_pubblica/convenzione di Aarhus/testo](https://unece.org/politica_ambientale/partecipazione_pubblica/convenzione_di_Aarhus/testo) [Link]

[2] La "legislazione di Aarhus" si riferisce qui alla [convenzione di Aarhus](#) [Link] sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale per le istituzioni e gli organi dell'Unione e al [regolamento \(CE\) n. 1367/2006 dell'UE](#) [Link] relativo all'applicazione di tale convenzione.

[3] Disponibile all'indirizzo:
<https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/preliminary-finding/en/142832> [Link]

[4] <https://www.eib.org/it/pubblicazioni/eib-group-transparency-policy-2021> [Link]

[5] <https://consult.eib.org/consultation/essf-2021-it/> [Link]

[6] La domanda di conferma costituirebbe gli "appropriati approcci amministrativi" ai sensi della [legislazione dell'UE](#) [Link] che disciplina l'attività del Mediatore. Per la "domanda di conferma", cfr. le norme amministrative della BEI, [articoli 5.31-5.33.](#) [Link]

[7] Cfr. la parte 1.6.3 della risposta della BEI alla valutazione preliminare del Mediatore, che



illustra i più grandi progetti intermediati in cui la BEI è attivamente coinvolta nelle valutazioni ambientali:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/154573> [Link]

[8] <https://www.ombudsman.europa.eu/it/case/en/57278> [Link]

[9] Va inoltre osservato che la BEI ha indicato quanto segue: *"... accettando un suggerimento del [difensore civico], la [nuova] BEI- [politica di trasparenza] non contiene più la disposizione sulle singole dotazioni (sottoprogetti) di cui all'articolo 5.13 della politica di trasparenza del gruppo BEI del 2015"*.

[10] Il suggerimento era questo: In termini di definizioni, interpretazioni e classificazioni, la BEI potrebbe rimanere nel quadro del corpus di revisioni e orientamenti che si è evoluto in relazione alle norme di Aarhus e non introdurre o applicare classificazioni nuove o di altro tipo per determinare se i progetti debbano essere destinati ad avere un impatto significativo sull'ambiente. La portata dell'uso del termine può essere osservata, ad esempio, attraverso una ricerca online all'interno del sito web della BEI.